



Determinazione n. 543 del 15/04/2026

OGGETTO: COMUNE DI COLLI AL METAURO - PRATICA SUAP N. 2025/498/CM -
RICHIEDENTI: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO - ASSOCIAZIONE VIVERE
SERENI A.P.S. - **PROPRIETARIA:** FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO -
REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO, A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE
LIMITROFA, PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE ED INCLUSIVE IN VARIANTE AL PRG
VIGENTE - VIA CARBONARA, LOCALITA' MONTEMAGGIORE AL METAURO - ART.8 D.P.R.
N.160/2010 - ART. 26 QUATER DELLA L.R. N.34/92 - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" DELLA
L.R. N. 19/2023 - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS
AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS 152/06.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" -
ATTIVITA' ESTRATTIVE
PACCHIAROTTI ANDREA

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";
- la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019;
- il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020;
- la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione; la quale all'art.5, comma 5, dispone per gli strumenti di

pianificazione comunale, che l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune, purché in possesso di specifici requisiti da determinare da parte della Regione. La stessa L.R. dispone altresì al comma 6 che, in carenza di strutture organizzative in possesso di tali requisiti, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia;

- la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

- la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023;

- il D.P.R. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.

VISTA la nota prot. n. 42568 del 30/12/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 50423, con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni della Valle del Metauro (Colli al Metauro - Cartoceto), ha trasmesso a codesto Ente la convocazione per la Conferenza dei Servizi (fissata alla data del 27/01/2026) afferente al procedimento per il rilascio del Titolo Unico per variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Colli al Metauro relativa al progetto di realizzazione di un edificio, a servizio della struttura socio-assistenziale limitrofa, per attività ludico ricreative ed inclusive in Via Carbonara, Località Montemaggiore al Metauro, Comune di Colli al Metauro (PU), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni del predetto Comune, alla sezione C, Foglio 1, particelle 573, 575, 578 di proprietà della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO (c.f. 90008180417); procedimento avviato su istanza della medesima FONDAZIONE e della ASSOCIAZIONE VIVERE SERENI A.P.S. (c.f. 90039610416), quale comodataria della struttura esistente, ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, art. 26 quater della L.R. 34/1992 e art. 33 “Norme Transitorie” della L.R. n. 19/2023 (pratica SUAP n. 3252/9/5).

PRESO ATTO che il suddetto intervento di Variante rientra tra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

TENUTO CONTO in particolare che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”, l'autorità competente per il procedimento in oggetto

risulta la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 “*Ambiente - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo' - Attività estrattive*”, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Colli al Metauro non ha comunicato l’avvenuta individuazione all’interno del proprio Ente, dell’autorità competente VAS, in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 87 del 29.01.2024.

CONSIDERATO che:

- come si deduce dagli elaborati progettuali e dalla relazione della richiedente il progetto di che trattasi consiste nella realizzazione di un edificio, a servizio della struttura socio-assistenziale limitrofa (centro socio-educativo-riabilitativo diurno per persone diversamente abili e anziani precedentemente autorizzato) per ospitare un centro diurno per attività ludico ricreative ed inclusive, in Via Carbonara, Località Montemaggiore al Metauro, nel Comune di Colli al Metauro;
- il nuovo fabbricato ha dimensioni in pianta di ml 9x13,50 con una superficie di mq 121,50, la struttura risulta ad un piano, senza locali interrati e/o seminterrati;
- la realizzazione del suddetto progetto comporta variante allo strumento urbanistico vigente con cambio di destinazione d’uso dell’area da zona agricola “E” (art. 23 delle N.T.A) a zona “M - attrezzature collettive”, e con il conseguente passaggio dell’intera area attualmente classificata in parte come zona Agricola “E” (particelle 573 – 575 - 578) e in parte come zona “M – attrezzature collettive” (particelle 574 - 576 - 577), ad un’unica destinazione urbanistica “M – zona per attrezzature collettive” estesa all’intera superficie interessata (particelle 573 - 575 - 578 – 574 – 576 - 577- cfr. tav 1 variante urbanistica allegata alla nota SUAP nostro prot. n. 50423/2025).

PRESO ATTO che:

- come riportato nella relazione tecnica del Comune di Colli al Metauro – Settore Governo e Sviluppo del territorio, allegata alla sopra richiamata nota SUAP (ns. prot. n. 50423/2025) “*...La destinazione di PRG vigente determina una condizione di non conformità urbanistica dell’intervento di progetto anche se di fatto, è un’area già utilizzata da persone disabili e/o anziane per attività socioassistenziali, e quindi solo per un mero errore, in sede di approvazione del primo progetto, non è stata completamente destinata a zona urbanistica “M - zona per attrezzature collettive” visto che è pertinenziale alla stessa.*

Già in sede di conferenza di servizi relativa alla prima istanza del 2020, si prendeva atto che l’intervento, così come veniva proposto su area di proprietà delle associazioni ANFFAS e VIVERE SERENI, costituiva il primo stralcio di un progetto generale comprendente, fra l’altro, spazi per centro servizi, sala riunioni, casa protetta, etc.

Già allora si era ritenuto, quindi, necessaria l’individuazione di un’area unica appositamente destinata alle funzioni socioassistenziali per attività di accoglienza, di assistenza, di sensibilizzazione ed integrazione di persone disabili e anziane, considerata l’elevata funzione

sociale e di sostegno alle famiglie operata con l'attività suddetta;

L'idea di realizzare un progetto innovativo, nel quale le Associazioni, i soci e la comunità tutta possano interagire in nome dei principi cardine del vivere civile quali integrazione ed inclusione sociale, individuando obiettivi ben precisi [...] Per poter raggiungere tali obiettivi l'associazione VIVERE SERENI, con un'idea che esce dagli schemi tradizionali dell'assistenza, al fine di creare un luogo dove dare sostegno ad anziani, a persone con disabilità e alle loro famiglie; un luogo dove facilitare l'incontro e la relazione con il territorio attraverso concrete iniziative, presenta un progetto che prevede la realizzazione, in adiacenza alla struttura esistente, di un nuovo volume contemporaneo semplice e di facile realizzazione dove la sua pianta rettangolare con base pari a ml. 9,00 ed altezza di ml. 13,50 è leggermente movimentata da una loggia a protezione dell'ingresso principale ricavato sul fronte sud e dal lieve arretramento della parete esterna posizionata sul retro dell'edificio, che potrà ospitare un centro diurno ludico ricreativo con spazi funzionali allo sviluppo di un ricco programma di educazione alla sostenibilità sia sociale che ambientale, rivolto agli ospiti della struttura e alla comunità locale, dando un'ulteriore risposta alle esigenze del territorio.

L'idea progettuale di questo luogo nasce con il duplice scopo di restituire da un lato agli anziani dignità sociale, riconoscendogli il ruolo che gli spetta come custodi e testimoni del patrimonio storico-culturale locale, e dall'altro dare alle persone diversamente abili la dignità sociale e relazionale favorendo esperienze di incontro con la comunità con un ruolo da protagonisti nelle attività promosse..."

- con riferimento alla variante di che trattasi la suddetta relazione conclude che: "tale modifica non comporta effetti significativi in termini di consumo di risorse naturali né determina incrementi rilevanti dei potenziali carichi inquinanti sull'ambiente."

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 298 del 15/10/2020, con il quale, in relazione al progetto per la costruzione della prima struttura socio-assistenziale di che trattasi (centro socio-educativo-riabilitativo diurno per persone diversamente abili e anziani precedentemente autorizzato) e al conseguente mutamento di destinazione urbanistica (da Zona Agricola "E" a Zona per Attrezzature Collettive "M"), è stato espresso parere favorevole con prescrizioni limitatamente al sedime del fabbricato e non all'intera area agricola.

PRESO ATTO altresì che:

- come risulta dagli elaborati allegati alla sopra richiamata nota SUAP (ns. prot. n. 50423/2025) gli indici di edificabilità relativi all'art. 45 "Zone per attrezzature collettive" delle N.T.A. vigenti del Comune di Colli al Metauro - località Montemaggiore al Metauro (T.U. n.10/2024 del 08/08/2024) sono i seguenti:

Art.45 – ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

M - Le zone per attrezzature di interesse collettivo sono destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico di interesse generale ed in particolare per attrezzature scolastiche (scuole dell'obbligo), culturali, sanitarie, ricreative, per pubblici uffici, religiosi ecc.. Sono escluse le destinazioni residenziali, con esclusione di quelle per i custodi.

Il piano si attua per intervento diretto o attraverso piano di attuazione.

Per gli interventi di edilizia scolastica, non vengono forniti indici dovendosi fare riferimento alle apposite normative nazionali e regionali per il dimensionamento degli interventi.

Per tutte le altre attività:

H MAX =	Da definire in progetto
UT =	0,7 mq/mq
DC =	Minimo 5,00
DS =	a filo marciapiede qualora esso risulti superiore o uguale a 3,00 ml. In tutti gli altri casi minima 5,00 ml.
P1 =	50mq/100mq di SU parcheggio di urbanizzazione primaria.

M * - Le zone per attrezzature di interesse collettivo sono destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico di interesse generale ed in particolare per attrezzature scolastiche (scuole dell'obbligo), culturali, sanitarie, ricreative, per pubblici uffici, religiosi ecc.. Sono escluse le destinazioni residenziali, con esclusione di quelle per i custodi.

Il piano si attua per intervento diretto o attraverso piano di attuazione.

SUP. INTERVENTO =	mq. 3.805,00
ST (Superficie Totale)=	Mq. 473,32
V =	Mc 1.626,46

- gli indici relativi all'art. 45 delle N.T.A. a seguito dell'intervento di che trattasi (**Variante**) risultano i seguenti:

Art.45 – ZONE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE

M - Le zone per attrezzature di interesse collettivo sono destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico di interesse generale ed in particolare per attrezzature scolastiche (scuole dell'obbligo), culturali, sanitarie, ricreative, per pubblici uffici, religiosi ecc.. Sono escluse le destinazioni residenziali, con esclusione di quelle per i custodi.

Il piano si attua per intervento diretto o attraverso piano di attuazione.

Per gli interventi di edilizia scolastica, non vengono forniti indici dovendosi fare riferimento alle apposite normative nazionali e regionali per il dimensionamento degli interventi.

Per tutte le altre attività:

H MAX =	Da definire in progetto
UT =	0,7 mq/mq
DC =	Minimo 5,00
DS =	a filo marciapiede qualora esso risulti superiore o uguale a 3,00 ml. In tutti gli altri casi minima 5,00 ml.
P1 =	50mq/100mq di SU parcheggio di urbanizzazione primaria.

M * - Le zone per attrezzature di interesse collettivo sono destinate alla conservazione e alla creazione di attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico di interesse generale ed in particolare per attrezzature scolastiche (scuole dell'obbligo), culturali, sanitarie, ricreative, per pubblici uffici, religiosi ecc.. Sono escluse le destinazioni residenziali, con esclusione di quelle per i custodi.

Il piano si attua per intervento diretto o attraverso piano di attuazione.

SUP. INTERVENTO =	mq. 25.027,00
ST (Superficie Totale)=	mq. 594,82
V =	mc 2.060,82

VISTI i pareri espressi dagli Enti/soggetti convocati nel presente procedimento ed individuati anche quali Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) come richiamati nella relazione istruttoria prot. n. 15305/2026 a firma del responsabile del procedimento Arch. Simone Servizi e del titolare di Elevata Qualificazione 3.1 Arch. Eros Massarini, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e fatte salve le prescrizioni contenute nei medesimi pareri.

VISTO l'esito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27/01/2026, nella quale l'Arch. Eros Massarini, Titolare E.Q. 3.1. "*Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'*", designato dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino quale rappresentante unico dell'Ente in seno alla suddetta Conferenza dei Servizi (ns. prot. 3034/2026), relativamente a quanto previsto in variante e per quanto attiene, nello specifico, alla verifica di assoggettabilità a VAS, anche alla luce del Rapporto Preliminare (Screening) e dei pareri espressi in Conferenza dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ha anticipato un giudizio di esclusione di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale riservandosi con successivo atto di formalizzare dette valutazioni.

VISTA e condivisa integralmente la sopra citata relazione istruttoria prot. n. 15305 del 10/04/2026, relazione dalla quale si evince che la variante al Piano Regolatore Generale del

Comune di Colli al Metauro indicata in oggetto, risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06, in quanto non sono emersi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le seguenti ragioni:

“dall'esame del suddetto Rapporto Preliminare [Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS], emerge che lo stesso sviluppa i criteri elencati all'allegato I del D.Lgs 152/06, nonché le valutazioni relative alla significatività degli eventuali impatti sull'ambiente, in riferimento ai contenuti dell'allegato VI del citato Decreto le analisi e gli approfondimenti sviluppati, evidenziano che non sono presenti interazioni significative, in grado cioè di produrre impatti significativi, con gli aspetti ambientali considerati in rapporto anche alla destinazione vigente, nonché con il patrimonio culturale”.

PRESO ATTO:

- che l'Arch. Simone Servizi responsabile del procedimento in oggetto, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Arch. Eros Massarini titolare della E.Q. 3.1, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dallo stesso dichiarato nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
- l'articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;

Determinazione n. 543 del 15/04/2026

- l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dall'Arch. Massarini Eros, titolare della E.Q. 3.1 *"Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'"*.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) **DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Colli al Metauro per il progetto di realizzazione di un edificio, a servizio della struttura socio-assistenziale limitrofa, per attività ludico ricreative ed inclusive in Via Carbonara, Località Montemaggiore al Metauro nel Comune di Colli al Metauro (PU), per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 15305 del 10/04/2026, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) **DI EVIDENZIARE** che:
 - a) nelle delibere di adozione/approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
 - b) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalle norme transitorie della L.R. 19/2023, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità;
- 3) **DI DARE MANDATO** agli uffici di inviare la presente determinazione al SUAP dei Comuni della Valle del Metauro;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;
- 5) **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;
- 6) **DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Simone Servizi, funzionario tecnico del Servizio 3 - E.Q.3.1. - Ufficio 3.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- 8) **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del

Determinazione n. 543 del 15/04/2026

ricorso straordinario di cui all'art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: COMUNE DI COLLI AL METAURO - PRATICA SUAP N. 2025/498/CM -
RICHIEDENTI: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO - ASSOCIAZIONE
VIVERE SERENI A.P.S. - PROPRIETARIA: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
FANO - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO, A SERVIZIO DELLA STRUTTURA
SOCIO-ASSISTENZIALE LIMITROFA, PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE ED
INCLUSIVE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE - VIA CARBONARA, LOCALITA'
MONTEMAGGIORE AL METAURO - ART.8 D.P.R. N.160/2010 - ART. 26 QUATER
DELLA L.R. N.34/92 - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" DELLA L.R. N. 19/2023 -
PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI
SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS 152/06.**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1425 / 2026

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15.04.2026

Il Titolare di E.Q. 3.1.
Arch. Eros Massarini
sottoscritto con firma elettronica